

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30974 Anno 2018

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienda: 01/03/2018



SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma edda:

Saracchini Lorenzo nato a Forano il 11/1/1954

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma del 8/6/2017

udita da relazione svolta dal giudice delegato Lucia Aielli

letta e conclusa in sede di pubblica audizione in presenza del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perrelli che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

letta in memoria ex art. 61.1 depositata e discussa dalla difesa di Saracchini Lorenzo il 13/2/2018.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma con decreto del 8/6/2017 accogliendo il ricorso proposto da Saracchini Lorenzo, ha disposto la revoca della confisca ordinata dal Tribunale di Roma con sentenza del 10/2/2016 e restituzione di quattro immobili originariamente confiscati al preponente del reato della Banca Popolare



di Sandro, intestato a Ristini Lorena con saldo di euro 25.084,59 ritenendo insussistente il dato della correlazione temporale tra la data di acquisto degli immobili e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto confermando nel resto della confisca.

2. Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma e il giudice di legittimità per violazione di legge (art. 606 c. lett. p) c.p.p.) in relazione, agli artt. 159/2020, e 26 D.l.vo 159/2011, assumendo che il dato impugnato ha erroneamente ritenuto non provata la correlazione tra la data di acquisto e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto avendo proceduto ad una vera e propria parcellizzazione della vicenda esistenziale del Saracchini, laddove invece la stessa, complessivamente considerata tenuto conto dello stile di vita del proposto e delle sue metodiche comportamentali dimostrava la collocazione del proposto al di fuori degli ordinari schemi del vivere civile.

In particolare il P.G. ritiene che la pericolosità sociale del Saracchini vada ancorata all'assenza di lavoro ed alla carenza di provazione in ordine alla produzione di proventi leciti.

3. A sua volta il difensore di Saracchini eccepisce la violazione di legge (art. 606 c. lett. p) c.p.p.) in relazione, agli artt. 59/2020, e 24 d.l.vo 159/2011 avuto riguardo alla intervenuta confisca del denaro costante (14.900 Usd e 9.000,00 euro) di otto orologi di Rolex, di un bracciale in oro e del conto corrente a lui intestato con saldo di 26.199,72 e 26.999, trattandosi di denaro e gioielli riconducibili alla moglie e alla figlia del Saracchini, a quanto al denaro depositato sul suo conto corrente che lo stesso era frutto di un bonifico eseguito da un amico di famiglia in suo favore.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione è infondato per mancanza di interesse.

1.1. Deve innanzi tutto ricordarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dall'art. 4 legge n. 27 del 1956, art. 2356 c.c. e art. 423 r. 3 richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma legge n. 51 del 1965, conseguentemente non segue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sia esclusa dal vincolo dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta (art. 606 c. lett. a), art. 606 pen. lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, come qualificato, e purché qualificabile come

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

violazione del **obbligo di provvedere con decreto** motivato imposto al giudice d'appello dal **nono comma del progetto art. 43** del **46 legge n. 1423 del 56**, il caso di **motivazione inesistente** e **apparente** (Cass. n. 33451/2014, rv. 260246; Sez. 6, 16/2016, 36/2016, Deve 266365) e deve la ciò aggiungersi che la riserva del **sindacato di legittimità** alla **violazione di legge**, che ha già superato il **vaglio di costituzionalità** (Cass. n. 21/2004 e 106/2015), 321/2004 e 106/2015), non consente di **dedurre il vizio di motivazione consistente nella omessa disamina di punti decisivi**, perché il **controllo del provvedimento** consiste solo nella **verifica della rispondenza degli elementi esaminati, in parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure**, in **assenza** della quale ricorre la **violazione di legge** **sub specie di motivazione apparente**.

1.2 Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, il **vizio di motivazione non può essere utile** in **Cassazione** sol perché il giudice abbia **trascurato o disatteso** **gli elementi di valutazione** che, ad avviso della **parte, avrebbero potuto portare ad una diversa decisione**, poiché ciò si **tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità**. Esso è **configurabile invece unicamente** quando **gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività**, nel senso che una loro **adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata** (Sez. 6, 19/1992, 6922/1992; rv 190572; Sez. 6, 3724/2010, 15/2017, 2672/2017, n. 5363/2017, non massimata).

2. **Ordine con riferimento al ricorso di Sara Chiari Lorenzo**, che per la **brevità ed immediatezza delle conclusioni** che può essere riguardano può essere trattato **preliminamente**, e **se la gravità e genericità** e **carezza di interesse**.

2.1 I **beni oggetto del pignorato** sono stati infatti **confiscati nei confronti di Irene e Sara Perla Sparaschini**, **rispettivamente moglie e figlia del proposto**, **partanto l'impugnazione del ricorrente appare carente del requisito dell'interesse**, essendo **legittimato al ricorso (solo) il soggetto avente diritto all'eventuale restituzione dei beni** e **non il proposto** che, tra l'altro, non ha **esplicitato quali conseguenze, deriverebbero, da tale restituzione** (Sez. 16/245115/2017; Rev. 57928/15, Sez. 25/18922/2015, Rv. 266141; Sez. 6/48278/2015, 20/2015, 78/2015, 265767).

2.2 **Quanto alla confisca del conto corrente intestato al ricorrente**, questi ha **solamente genericamente indicato la provenienza del denaro** ivi depositato, che sarebbe frutto della **largizione di un amico di famiglia**, senza tuttavia specificarne la **causa** **le cui** **appare** **è apparsa** **superata** **data** **la** **disproporzione** tra il reddito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.3. Va innanzi tutto ricordato che le misure di prevenzione nascono come istituti diretti a garantire le esigenze di prevenzione dello Stato, il che consente il controllo da parte dell'attività pubblica di pubblica sicurezza limitando la libertà della persona ovvero incidendo pesantemente sul diritto di proprietà, e pur se sprovviste di natura sanzionatoria stretta, senza che esse rientrano in un'accezione lata di provvedimenti punitivi, e in quanto a carattere afflittivo di fatto che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti in presenza di considerazioni di fatto che giustificano tale limitazione.

3.4. La Corte Costituzionale, dal parte dalla sentenza n. 2 del 1956 (e poi con le sentenze 7187/80, 9832/6/11883) ha riconosciuto la legittimità costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti di garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti subordinatamente, per altro, al rispetto dei principi di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale che trova riconoscimento anche nell'art. 2 della Costituzione.

3.5. La stessa Corte EDU ha riconosciuto più volte la compatibilità delle misure di prevenzione con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative da un Tribunale e necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale per la sicurezza pubblica per il mantenimento dell'ordine pubblico per la prevenzione dei reati penali (sent. 19/7/1961 sul caso *Cevress*; cas. 8/6/1971 sul caso *De Wilde ed altri*, 6/11/1980 sul caso *Di Gubbio*, 22/2/1986 sul caso *Giulla*, 6/4/2004 sul caso *Labita*), il sistema è stato ritenuto dalla stessa Corte EDU, compatibile con la normativa comunitaria in quanto presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è "una condizione" personale, di pericolosità, la quale è desumibile dai fatti anche non costituenti il reato, quali, le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti mentre presupposto tipico per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. Nella sentenza del 4 marzo 2014 *Grande Stevens e Italia*, la Corte ha ricordato che le stesse misure hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a realizzarne la realizzazione. (cfr. CEDU sentenza 22 febbraio 1984, *Raimondo e Italia* e sentenza 22 febbraio 1989 *Giulla e Italia*).

3.6. La giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, ha affermato che "è manifestamente difformata la questione di legittimità costituzionale del sistema

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lavoro non equivale, in assenza di altri elementi, a dimostrare la pericolosità del proposto.

Da quanto premesso discende il rigetto del ricorso del P.G. e l'inammissibilità del ricorso di S. Saracchini che, con la sentenza, è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro due mila alla Cassa delle ammende

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.G..

Dichiara inammissibile il ricorso di Saracchini Lorenzo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro due mila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/10/2018

Il Consigliere estensore

Lucia Aielli



Il Presidente

Mirella Cervadoro

